# **REGOLAMENTO**

# PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/06/2019

### **INDICE**:

- art. 1 Oggetto del Regolamento
- art. 2 Oggetto della definizione agevolata
- art. 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata
- art. 4 Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso
- art. 5 Comunicazione esito istanza di adesione alla definizione agevolata
- art. 6 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- art. 7 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
- art. 8 Definizione agevolata degli importi inclusi in piani del consumatore
- art. 9 Procedure cautelative ed esecutive in corso
- art. 10 Osservatorio sulla definizione agevolata
- art. 11 Disposizioni finali

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019 n.34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, notificati dall'Ente e/o dai soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
- 2. L'attuazione del presente regolamento è demandata al Comune , ovvero al soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997 affidatario della riscossione coattiva dei crediti tributari ed extra-tributari del Comune di Zagarolo.

## Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

- 1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.1, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARES, TARSU, Pubblicità, Tosap e, limitatamente agli interessi, le sanzioni per violazioni del codice della strada e le eventuali entrate patrimoniali.
- 2. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente *lettera* a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
- 3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.
- 4. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 e nello specifico:
  - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- 5. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

### Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune , ovvero al soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997, apposita istanza entro il 31 agosto 2019.
- 2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza e l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il

numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di otto rate trimestrali, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi.

- 3. Il Comune ovvero il soggetto affidatario della riscossione, indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997, entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, mettono a disposizione apposita modulistica sui rispettivi siti istituzionali.
- 4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non delle sanzioni, in tutto o in parte, a fronte di ingiunzioni notificate tra il 01.01.2000 e il 31.12.2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella loro riscossione coattiva.

### Articolo 4 - Giudizi pendenti - azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

- 1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.
- 2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Comune , ovvero del soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997 quale affidatario della riscossione coattiva. In tal caso lo svincolo del fermo avverrà entro 30 giorni dal pagamento della prima rata.
- 3. L'istanza è altresì ammissibile nel caso di procedura esecutiva in corso (pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari). In questo caso la procedura viene sospesa con il pagamento della prima rata e la rinuncia al pignoramento, da parte del Comune , ovvero del soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997, avverrà solo una volta corrisposto l'intero importo dovuto, comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura esecutiva.
- 4. In tutti questi casi il Comune , ovvero il soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997, provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

### Articolo 5 - Comunicazione esito istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1. Il Comune , ovvero il soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997, comunica ai debitori, entro il 31 ottobre 2019, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di adesione, motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune ovvero il soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997, comunica ai debitori, entro il 31 ottobre 2019, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - α) in caso di versamento in unica soluzione, lo stesso va effettuato entro il 30 novembre 2019;
  - β) in caso di versamento rateale, l'importo dovuto viene corrisposto da un minimo di due ad un massimo di otto rate trimestrali, di pari importo, con le seguenti scadenze:

```
1^ rata - 30 novembre 2019;
```

2<sup>^</sup> rata - 28 febbraio 2020;

3^ rata - 31 maggio 2020;

4^ rata - 31 agosto 2020;

```
5^ rata - 30 novembre 2020;
6^ rata - 28 febbraio 2021;
7^ rata - 31 maggio 2021;
8^ rata - 31 agosto 2021.
```

- χ) In caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse pari al 2%.
- 2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento.

# Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme oggetto di ingiunzione, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, ovvero dal soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.
- 2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, per i debiti oggetto della domanda di definizione sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata o al termine di pagamento della rata unica, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere scadenti in data successiva alla presentazione dell'istanza.

### Articolo 7 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

- 1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata unica o di due rate consecutive nel caso di pagamento dilazionato, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini ordinari per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, comprese le sanzioni.
- 2. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

### Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

- 1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2. Il Comune , ovvero il soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997 , relativamente ai soli debiti per i quali sia stata presentata istanza di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### Articolo 10 – Osservatorio sulla definizione agevolata

- 1. Al fine di monitorare l'andamento dei procedimenti di definizione agevolata, l'ufficio tributi, ovvero il soggetto indicato ai sensi dell'articolo art. 52 del D. Lgs. 446/1997, predisporrà la seguente documentazione:
  - a) entro il 30/09/2019 l'elenco delle istanze pervenute;
  - b) entro il 31/10/2019 l'elenco delle istanze accolte, con l'indicazione per ciascuna di esse degli importi oggetto di sgravio;
  - c) trimestralmente, a decorrere dal 20/12/2019, il dettaglio degli importi corrisposti da ciascun contribuenti per i debiti oggetto della definizione agevolata.

### Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.